

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Emanato con decreto rettorale 21 ottobre 2022, n. 1507

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Titoli	5
Art. 4 – Classi di corsi di studio e tipologia delle attività formative	5
Art. 5 – Corso di laurea e corso di laurea magistrale a ciclo unico	5
Art. 6 – Corso di laurea magistrale	6
Art. 7 – Convenzioni per corsi di studio in collaborazione con altri atenei	7
Art. 8 – Corso di specializzazione	7
Art. 9 – Corso di dottorato di ricerca	7
Art. 10 – Master universitario	8
Art. 11 – Altri corsi di alta formazione	8
Art. 12 – Istituzione, attivazione, disattivazione dei corsi di studio	8
Art. 13 – Ordinamenti didattici dei corsi di studio	9
Art. 14 – Manifesti annuali dei corsi di studio	10
Art. 15 – Regolamenti didattici dei corsi di studio	10
Art. 16 – Autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA)	11
Art. 17 – Crediti Formativi Universitari	11
Art. 18 – Passaggi, trasferimenti e riconoscimento crediti	12
Art. 19 – Programmazione didattica e accordi di collaborazione didattica	12
Art. 20 – Organizzazione delle attività didattiche	13
Art. 21 – Tirocini	13
Art. 22 – Calendario accademico	13
Art. 23 – Attività di orientamento in ingresso	14
Art. 24 – Supporto e tutorato, attività di orientamento in itinere e in uscita	14
Art. 25 – Immatricolazioni, iscrizioni e riconoscimento di titoli stranieri	15
Art. 26 – Piani di studio	16
Art. 27 – Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti	16
Art. 28 – Iscrizione a singole attività formative	16
Art. 29 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale	17
Art. 30 – Verifiche del profitto	17
Art. 31 – Commissioni per l'accertamento del profitto	18
Art. 32 – Nomina dei cultori della materia	19

<i>Art. 33 – Prova finale</i>	19
<i>Art. 34 – Commissioni della prova finale</i>	20
<i>Art. 35 – Riconoscimento di titoli accademici stranieri</i>	20
<i>Art. 36 – Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero</i>	21
<i>Art. 37 – Tasse, esoneri e sanzioni amministrative</i>	21
<i>Art. 38 – Trasferimenti ad altre Università</i>	21
<i>Art. 39 – Sospensione e interruzione degli studi</i>	22
<i>Art. 40 – Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente</i>	22
<i>Art. 41 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte</i>	22
<i>Art. 42 – Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo</i>	22

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento definisce le tipologie di offerta formativa e disciplina gli ordinamenti didattici e i criteri di organizzazione e funzionamento dei corsi di studio dell'Università della Calabria, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni in materia di accreditamento dei corsi di studio e di assicurazione della qualità.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio è riportato in Allegato – Parte II.
3. Le disposizioni relative all'immatricolazione e all'iscrizione all'Università e quelle concernenti la carriera degli studenti e la loro gestione sono definite nel Regolamento Studenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende:
 - a) per *corsi di studio*, i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - b) per *dipartimento di riferimento* o per *dipartimento di afferenza del corso di studio* e per *dipartimenti associati*, i dipartimenti di cui all'art. 51 del Regolamento di Ateneo; nel caso in cui vi siano dipartimenti associati, il corso di studio è definito *interdipartimentale*;
 - c) per *Consiglio di corso di studio* (CCS), l'organo previsto dall'art. 3.3 dello Statuto dell'Ateneo che coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di studio ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Ateneo; ove per un corso di studio non sia ancora stato costituito il CCS, le relative competenze sono esercitate dal Consiglio del dipartimento a cui afferisce il medesimo corso di studio, mentre le funzioni del Coordinatore del CCS sono svolte dal Direttore del dipartimento;
 - d) per *ordinamento didattico* di un corso di studio, l'insieme delle regole che disciplinano i curricula del corso di studio;
 - e) per *regolamento didattico del corso di studio*, il documento che specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto delle libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti;
 - f) per *settori scientifico-disciplinari* (SSD), i raggruppamenti delle discipline di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000 e s.m.i.;
 - g) per *ambito disciplinare*, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - h) per *credito formativo universitario* (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - i) per *obiettivi formativi*, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
 - j) per *attività formativa*, qualsiasi attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento, anche svolte all'esterno dell'Università;
 - k) per *curriculum*, un insieme di attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

Art. 3 – Titoli

1. L'Università della Calabria rilascia i titoli di laurea (L) e laurea magistrale (LM).
2. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
3. L'Università della Calabria rilascia altresì il titolo di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitario di I e di II livello.
4. L'Università rilascia automaticamente e senza spese per lo studente, come supplemento alla pergamena attestante il titolo conseguito, una relazione informativa (*diploma supplement*) redatta anche in lingua inglese, attestante, conformemente ai modelli adottati dai paesi europei, la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto delle attività formative previste dal curriculum seguito dallo studente.
5. I percorsi formativi svolti in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri possono prevedere il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli.

Art. 4 – Classi di corsi di studio e tipologia delle attività formative

1. I corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati, dai relativi decreti ministeriali, in classi di appartenenza (*classi*) e i relativi titoli di studio conseguiti hanno identico valore legale.
2. Per ogni classe di corsi di laurea, sono determinati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative, anch'esse qualificanti, necessari per conseguire tali obiettivi, riferite a settori scientifico-disciplinari distribuiti in più ambiti disciplinari; a questi ultimi è attribuito, di norma, un numero minimo di CFU da rispettare nella progettazione dell'ordinamento didattico del corso di studio.
3. I corsi di studio possono essere istituiti anche con denominazione formulata in lingua straniera; le relative attività formative possono svolgersi in tutto o in parte nella relativa lingua.
4. Le tipologie delle attività formative (TAF) qualificanti sono distinte, in uno o più ambiti disciplinari, tra attività formative relative alla formazione di base (TAF a), previste solo dai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, e quelle specifiche che caratterizzano la classe (TAF b).
5. In aggiunta alle attività formative di cui al comma 4, i corsi di studio dovranno prevedere ulteriori attività nelle seguenti tipologie:

TAF c, ovvero attività affini o integrative a quelle di base e/o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

TAF d, ovvero attività scelte in autonomia dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;

TAF e, ovvero attività relative alla preparazione della prova finale e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

TAF f, ovvero attività volte ad acquisire: ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività di tirocinio o stage volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

6. Le quantità di CFU attribuibili alle attività formative di cui al comma 5 sono definite nell'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei decreti ministeriali di determinazione della classe (o delle classi) di appartenenza del corso.

Art. 5 – Corso di laurea e corso di laurea magistrale a ciclo unico

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza culturale e critica di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate.

2. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. A meno di eventuali diverse disposizioni di legge, possono essere ammessi a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore che abbiano conseguito titoli di durata quadriennale o quinquennale; b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di dipartimento di riferimento, sentito il CCS, fatti salvi gli accordi governativi e gli accordi bilaterali e multilaterali in materia.
4. Per l'ammissione a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico è, altresì, necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine il regolamento didattico di ciascun corso definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti d'istruzione secondaria superiore.
5. Se la verifica di cui al precedente comma non è positiva, allo studente saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso, in accordo a quanto previsto dal regolamento didattico del corso. Fino all'assolvimento degli OFA, lo studente non potrà conseguire CFU relativi ad attività formative previste nel proprio percorso in anni successivi al primo.
6. Per il conseguimento della laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
7. Per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve aver conseguito, in caso di corso di durata di cinque anni, 300 CFU; in caso di corso della durata di sei anni, 360 CFU.
8. I percorsi formativi il cui ordinamento didattico soddisfi i requisiti di due classi di laurea possono essere istituiti come corsi di studio interclasse. In tal caso, ciascuno studente si immatricola alla classe in cui intende conseguire il titolo di studio e può modificare la propria scelta, secondo quanto previsto nel Regolamento Studenti, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno.
9. L'Università può prevedere l'istituzione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. In tal caso, relativamente ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, le attività formative dei rispettivi ordinamenti devono differenziarsi per almeno 40 CFU. Gli iscritti ai corsi di laurea afferenti alla medesima classe, o a gruppi affini di essi, ove questi siano stati definiti per quella classe, devono condividere le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU prima della differenziazione dei percorsi formativi. La definizione di diversi gruppi di affinità per una classe di laurea è deliberata dal Senato Accademico, che specifica le motivazioni che sottendono i gruppi di affinità e quindi la possibilità di non condividere i 60 CFU pur rimanendo all'interno della stessa classe.
10. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico deve comunque essere previsto, ai fini del conseguimento del titolo, l'obbligo di presentazione di una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Art. 6 – Corso di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Salve eventuali diverse disposizioni normative, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di dipartimento competente, sentito il CCS, fatti salvi gli accordi governativi e gli accordi bilaterali e multilaterali in materia.

3. Per accedere a un corso di laurea magistrale, in accordo ai regolamenti didattici del corso, occorre inoltre il possesso di una adeguata preparazione e di adeguati requisiti curriculari e conoscenze linguistiche. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite, di norma, prima della verifica della preparazione personale.
4. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, eventualmente prevedendo piani di studio individuali che tengano conto della tardiva ammissione al corso di studio.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente deve aver conseguito 120 CFU. La durata normale è di due anni.
6. I percorsi formativi il cui ordinamento didattico soddisfi i requisiti di due classi di laurea possono essere istituiti come corsi di studio interclasse. In tal caso, ciascuno studente si immatricola alla classe in cui intende conseguire il titolo di studio e può modificare la propria scelta, secondo quanto previsto nel Regolamento Studenti, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno.
7. L'Università può prevedere l'attivazione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. Se due corsi laurea magistrale appartengono alla stessa classe, le attività formative di ciascun *curriculum* di un corso devono differenziarsi per almeno 30 CFU da quelle di ciascun *curriculum* dell'altro corso.
8. Nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale deve comunque essere previsto, ai fini del conseguimento del titolo, l'obbligo di presentazione di una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Art. 7 – Convenzioni per corsi di studio in collaborazione con altri atenei

1. I corsi di studio di cui all'Art. 3 comma 5, sono regolati da apposite *convenzioni* che definiscono la sede amministrativa del corso, le modalità di offerta delle attività formative, di gestione delle carriere degli studenti, di gestione dei corsi di studio (ivi comprese le procedure per le modifiche degli ordinamenti), di rilascio dei titoli e ogni ulteriore elemento necessario.
2. Qualora le convenzioni di cui al comma precedente regolamentino solo accordi di mobilità internazionale e riconoscimenti di CFU finalizzati al rilascio di un titolo doppio, la convenzione è approvata dal Senato Accademico, previa proposta deliberata dal Consiglio di dipartimento su istanza del CCS.
3. Qualora le convenzioni di cui al comma 2 riguardino l'attivazione di un *corso interateneo*, cioè prevedano anche la progettazione congiunta di obiettivi ed attività formative di un unico corso di studio, esse sono approvate, su proposta delle strutture didattiche interessate, previa deliberazione dei Consigli di dipartimento, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno per l'ambito di rispettiva competenza.

Art. 8 – Corso di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il corso è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. I regolamenti ministeriali specificano i requisiti di ammissione dei corsi di specializzazione e gli ordinamenti didattici.
3. I corsi di specializzazione sono disciplinati in appositi regolamenti.

Art. 9 – Corso di dottorato di ricerca

1. Il corso di dottorato di ricerca è finalizzato alla formazione di esperti di alta qualificazione nell'ambito di un particolare settore della ricerca scientifica. Il corso ha una durata non inferiore a tre anni.

2. Le modalità di organizzazione del corso e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle relative normative.
3. Per l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca occorre il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica ex D.M. 509/1999 o della laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Senato Accademico.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.
5. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati nell'apposito regolamento.

Art. 10 – Master universitario

1. L'Università della Calabria può istituire master universitari di I e II livello anche in convenzione con istituzioni ed enti pubblici e privati.
2. I master universitari sono corsi di formazione e di alta qualificazione formativa, finalizzati allo sviluppo di competenze di livello superiore.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
4. Titolo di ammissione al master universitario di I livello è la laurea o altro titolo di studio universitario di durata almeno triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Senato Accademico. Titolo di ammissione al master universitario di II livello è la laurea magistrale o la laurea specialistica o la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/1999 ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Senato Accademico.
5. Le norme che disciplinano l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di master di cui al presente articolo sono contenute nello specifico regolamento di Ateneo.

Art. 11 – Altri corsi di alta formazione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'Università, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'alta formazione, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) percorsi formativi abilitanti per l'insegnamento nella scuola;
 - d) ulteriori tipologie di corsi (summer/winter school, corsi di alta formazione CAF) previsti dai regolamenti vigenti.
2. L'istituzione delle suddette iniziative formative e il relativo funzionamento vengono deliberate secondo quanto previsto nell'apposito regolamento di Ateneo.

Art. 12 – Istituzione, attivazione, disattivazione dei corsi di studio

1. L'Università della Calabria progetta e adegua la propria offerta formativa nei termini stabiliti annualmente dal Ministero, tenendo conto dell'evoluzione culturale, scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi, in coerenza con le disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario e con il sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, sia in ambito internazionale sia nel territorio di riferimento.
2. L'istituzione, le attivazioni e le disattivazioni dei corsi di studio sono coerenti con il piano strategico di Ateneo e pongono in primo piano le esigenze degli studenti, privilegiando attrattività e sbocchi professionali, nonché sostenibilità e qualità scientifica della docenza.

3. L'istituzione di un corso di studio e del relativo ordinamento didattico, proposta da uno o più Consigli di dipartimento, previo parere delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei dipartimenti proponenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
4. Per l'istituzione di un corso di studio sono altresì necessari i pareri favorevoli del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario, oltre a ulteriori pareri eventualmente richiesti dalla normativa per specifiche classi.
5. L'istituzione del corso di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento prevista per legge, è adottata con apposito Decreto Ministeriale.
6. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del Decreto Ministeriale di accreditamento.
7. L'attivazione dei corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
8. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere o su proposta del Senato Accademico. Il corso può eventualmente essere riattivato entro l'anno successivo.
9. In caso di disattivazione di un corso di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, oppure la possibilità di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 13 – Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. L'ordinamento didattico di un corso di studio è l'insieme delle norme che lo regolano.
2. Ogni ordinamento didattico contiene:
 - la denominazione del corso di studio, sia in italiano sia in inglese, con la classe (o le classi) di appartenenza;
 - gli obiettivi formativi, specificati in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea;
 - l'analisi della domanda di formazione, anche in riferimento ai possibili sbocchi occupazionali, sia in ambito internazionale sia in ambito nazionale e nel territorio di riferimento;
 - le informazioni sulla consultazione con le organizzazioni rappresentative delle professioni e della produzione di beni e servizi;
 - le motivazioni per l'eventuale istituzione nell'Ateneo di più corsi nella stessa classe e per l'eventuale istituzione di gruppi di affinità;
 - in caso di corsi interateneo, l'indicazione degli altri atenei che contribuiscono al corso di studio e la convenzione che regola i rapporti tra di essi;
 - la lingua o le diverse lingue in cui sono tenute le attività formative previste dai *curricula*;
 - il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati;
 - il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
 - gli intervalli di CFU che possono essere assegnati a tipologie di attività formative e ambiti disciplinari riferendoli, per quanto riguarda le attività di base, caratterizzanti e affini o integrative, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - le conoscenze richieste per l'accesso;
 - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - le modalità di erogazione del Corso di Studio.
3. L'ordinamento didattico, con ogni sua eventuale modifica, è deliberato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di dipartimento di afferenza del corso di studio e dei Consigli degli eventuali dipartimenti associati, previo parere delle rispettive Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

4. In conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, il Consiglio del dipartimento che propone una modifica di ordinamento su un SSD sul quale il dipartimento non è competente deve acquisire in merito il parere da parte del dipartimento competente su quel SSD.
5. Gli ordinamenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero nei tempi e nei modi previsti dallo stesso.

Art. 14 – Manifesti annuali dei corsi di studio

1. Il manifesto annuale del corso di studio, nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso, indica:
 - a) i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenza e comprensione e di capacità di applicare conoscenza e comprensione, declinati per ciascuna area di apprendimento e indicando le attività formative che permettono di conseguire tali risultati;
 - b) l'elenco completo di tutte le attività formative previste, con l'indicazione di modalità di erogazione (in presenza, a distanza sincrona/asincrona, mista), forme di verifica del profitto, eventuali suddivisioni in moduli, obiettivi formativi specifici e SSD, eventuali gruppi di insegnamenti in opzione tra loro e propedeuticità;
 - c) eventuali *curricula* aggiuntivi a quello standard, purché vi sia un'ampia base comune di attività formative che preservi l'omogeneità e la coerenza culturale; in ogni caso, né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento;
 - d) il numero massimo di studenti che si ritiene sostenibile per la coorte considerata, in riferimento alle dotazioni di docenti, personale tecnico-amministrativo e strutture didattiche a disposizione del corso di studio.
2. Nell'ottica di adeguare l'offerta didattica alle mutate necessità culturali e nell'ambito del processo di miglioramento continuo individuato dal sistema di assicurazione della qualità, in accordo agli indirizzi e vincoli forniti annualmente dal Senato Accademico, il manifesto del corso di studio è aggiornato annualmente nei tempi e modi indicati dal Rettore ovvero dal Prorettore alla didattica.
3. Il manifesto è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. La proposta è formulata dal CCS e deliberata dal Consiglio di dipartimento di afferenza, sentiti i dipartimenti competenti con riguardo agli obiettivi formativi degli insegnamenti su SSD per i quali il dipartimento di riferimento non è competente, in accordo alle linee guida del sistema di assicurazione della qualità, e informati gli stessi dell'eventuale di tali insegnamenti. L'approvazione è altresì subordinata al parere favorevole dei dipartimenti associati ove presenti.
4. Eventuali modifiche successive all'approvazione del manifesto concernenti la distribuzione delle attività formative nei periodi didattici da erogare nell'anno accademico o le propedeuticità sono approvate dal Consiglio di dipartimento su proposta del CCS, sentiti i dipartimenti competenti sui SSD coinvolti nella modifica, in accordo alle linee guida del sistema di assicurazione della qualità, ed eventuali dipartimenti associati. La deliberazione dipartimentale è comunicata al Rettore ovvero al Prorettore per la didattica.

Art. 15 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Il regolamento didattico del corso di studio, in conformità al presente regolamento e in coerenza con il relativo ordinamento didattico, specifica gli aspetti organizzativi del corso e riporta le informazioni di interesse per gli studenti, in un quadro improntato ai canoni di completezza, integrità e trasparenza, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il regolamento didattico del corso di studio include il manifesto annuale del corso di studio e specifica:
 - a) le modalità di ammissione al corso di studio;
 - b) per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, i contenuti e le modalità di verifica di un'adeguata preparazione iniziale, le modalità di attribuzione e assolvimento di eventuali OFA;
 - c) per i corsi di laurea magistrale, i requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale;

- d) le regole per la presentazione e le modifiche dei piani di studio individuali;
- e) le disposizioni su eventuali adempimenti a cui gli studenti sono tenuti;
- f) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere;
- g) le modalità di verifica di altre competenze eventualmente richieste;
- h) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero;
- i) le modalità per l'accesso e lo svolgimento della prova finale;
- j) le modalità per ottenere il passaggio da altro corso di studio ovvero il trasferimento da altro ateneo;
- k) le forme di verifica di crediti già acquisiti dallo studente, che possono prevedere esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora non siano sufficientemente corrispondenti ai contenuti culturali e professionali previsti dall'ordinamento del corso di studio;
- l) l'individuazione di apposite modalità organizzative rivolte specificatamente agli studenti impegnati non a tempo pieno;
- m) le indicazioni riguardo la rilevazione della frequenza ai corsi di studio, prevista obbligatoriamente dallo Statuto dell'Università della Calabria;
- n) le disposizioni concernenti le schede degli insegnamenti, disponibili sul portale di Ateneo;
- o) ulteriori aspetti organizzativi rilevanti per il corso di studio.

3. Il regolamento didattico del corso di studio è deliberato dal Consiglio di dipartimento su proposta del CCS; in caso di corso interdipartimentale è necessario acquisire, altresì, il parere dei dipartimenti associati. È approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA)

1. L'Università adotta e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche, in coerenza con gli standard di riferimento nell'area europea dell'istruzione superiore e in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'Ateneo e dalle proprie articolazioni interne. Tale sistema viene definito nei documenti per l'assicurazione della qualità.
2. In accordo al sistema di assicurazione e valutazione della qualità, le strutture nominano i responsabili dei vari processi, anche con riferimento al monitoraggio degli obiettivi strategici.
3. Nell'ambito dei processi AVA, l'Ateneo individua per ciascun corso di studio i docenti di riferimento, previsti dalla normativa ministeriale di accreditamento, in modo da valorizzare i docenti afferenti a SSD di base o caratterizzanti per il corso di studio, in un'ottica di piena condivisione delle risorse dell'Ateneo. Il Senato Accademico individua i docenti di riferimento da indicare annualmente nella scheda SUA-CdS, su proposta del Rettore ovvero del Prorettore per la didattica, sentiti i dipartimenti.
4. Il Nucleo di Valutazione verifica periodicamente, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, la funzionalità e l'efficacia delle attività didattiche e dei servizi di supporto ad essa collegati. I risultati aggregati relativi a ciascun corso di studio, allegati alla scheda unica annuale del corso, sono resi pubblici anche con collegamento ipertestuale.

Art. 17 – Crediti Formativi Universitari

1. Al credito formativo universitario (CFU) corrispondono di norma 25 ore di impegno complessivo per lo studente. Aumenti o diminuzioni sono possibili solo se previsti nei relativi decreti ministeriali.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. L'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto specificata nei regolamenti didattici dei corsi di studio; le modalità dettagliate di valutazione del profitto per gli esami sono indicate nelle schede di insegnamento delle relative attività formative.
5. Sulla coerenza tra i CFU previsti e gli obiettivi formativi specifici per ciascuna attività si esprime la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, che fornisce il proprio parere vincolante secondo quanto previsto dal sistema di assicurazione della qualità di Ateneo. In caso di parere sfavorevole, la competenza spetta al Senato Accademico, che valuterà gli insegnamenti interessati e procederà all'approvazione ovvero alla richiesta di riformulazione delle attività formative interessate.
6. Il riconoscimento delle varie tipologie di attività in crediti è disciplinato nel Regolamento Studenti, ivi compresi quelli relativi a conoscenze, competenze e abilità maturate in ambito lavorativo e professionale, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Art. 18 – Passaggi, trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Lo studente può chiedere l'iscrizione a un corso di studio attivato dall'Università mediante passaggio da un altro corso di studio dell'università medesima ovvero mediante trasferimento da altro Ateneo.
2. Chi è in possesso di un titolo di laurea di primo o secondo livello, ovvero ha una precedente carriera universitaria, può chiedere l'iscrizione ad un corso di studio mediante abbreviazione.
3. Il riconoscimento dei CFU precedentemente acquisiti è di competenza del CCS che valuta altresì il possesso dell'adeguata preparazione iniziale, coerentemente con il regolamento didattico del corso di studio.
4. I criteri e le modalità relativi alle procedure di riconoscimento dei CFU sono contenuti nei rispettivi regolamenti dei corsi di studio che assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già conseguiti dallo studente. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato e nel caso di corsi appartenenti alla stessa classe la quantità di CFU convalidati non può essere inferiore al cinquanta per cento di quelli già conseguiti.
5. La disciplina di dettaglio e le tempistiche sono contenute nel Regolamento Studenti.

Art. 19 – Programmazione didattica e accordi di collaborazione didattica

1. I dipartimenti, entro le date indicate dall'Ateneo in accordo alle direttive ministeriali, dopo l'approvazione del manifesto annuale degli studi, procedono alla programmazione della *didattica da erogare* nel successivo anno accademico e definiscono le coperture degli insegnamenti previsti per i corsi di studio afferenti al dipartimento.
2. I CCS possono proporre al Consiglio del dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, ovvero di frazioni di insegnamenti (ad esempio ore di laboratorio da ripetere in piccoli gruppi), in base non solo al numero degli iscritti, ma anche alla disponibilità di risorse, strutture didattiche e alle particolari caratteristiche che si intende attribuire al corso di studio. Il Consiglio di dipartimento delibera lo sdoppiamento e fissa le modalità di suddivisione degli studenti; il Senato Accademico approva, verificando annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I professori responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di studio sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e utilizzare le stesse modalità di verifica del profitto.
3. Uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata possono essere mutuati da altri corsi di studio, anche appartenenti a classi diverse, fermo restando il requisito che gli insegnamenti permettano di conseguire i medesimi risultati di apprendimento attesi. La mutuaione è deliberata dal Consiglio del dipartimento che eroga l'insegnamento, su proposta del CCS.

4. Il Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Insegnamento nei Corsi di Studio dell'Università della Calabria disciplina le modalità di attribuzione delle attività formative ai docenti. Il regolamento specifica altresì le modalità per documentare lo svolgimento delle attività didattiche assegnate ai docenti, che includono le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, ai sensi del Regolamento Concernente i Compiti Didattici e di Servizio per gli Studenti di Professori e Ricercatori di ruolo.
5. Attraverso accordi di collaborazione didattica, in linea con quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento per il Conferimento di incarichi di Insegnamento nei Corsi di Studio dell'Università della Calabria, i Consigli di dipartimento possono demandare la copertura di insegnamenti compresi nella propria programmazione didattica ad altri dipartimenti dell'Ateneo nei quali prestino servizio docenti afferenti ai SSD di tali insegnamenti; nel caso in cui per un SSD non vi siano docenti in servizio presso l'Ateneo, si può demandare la copertura ad un dipartimento nel quale vi sia un docente su un SSD affine di primo livello e, in assenza, un dipartimento nel quale vi sia un docente su un SSD affine di secondo livello.
6. La stipula degli accordi di cui al precedente comma 5 è formalizzata mediante una procedura comunicata dal Rettore ovvero dal Prorettore alla didattica.
7. La copertura degli insegnamenti oggetto di un accordo bilaterale è a carico del dipartimento che eroga il servizio e avviene con le stesse modalità previste per gli insegnamenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento. In caso di ricorso a bandi di insegnamento, questi sono emanati dal dipartimento che ha la responsabilità della copertura.

Art. 20 – Organizzazione delle attività didattiche

1. L'attività didattica, nel rispetto della libertà di insegnamento, è erogata mediante lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo.
2. L'attività didattica può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti; tali modalità devono essere declinate nella scheda dell'insegnamento, le cui informazioni di dettaglio sono definite dal docente titolare dell'insegnamento e sottoposte a valutazione da parte del CCS nei tempi e modi previsti dal sistema di assicurazione di qualità d'Ateneo.
3. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che una attività formativa si articoli su più di un periodo didattico.
4. L'articolazione e la durata delle attività formative sono stabilite dal Consiglio di dipartimento, su proposta dei competenti CCS, tenendo conto della quantità e modalità delle ore da erogare, di eventuali propedeuticità e, in generale, in modo da favorire la più efficace fruizione da parte degli studenti.

Art. 21 – Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa, interna o esterna all'Ateneo, al fine di realizzare una efficace integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro. Può essere curriculare e quindi prevedere l'acquisizione di CFU, se previsto dall'ordinamento del Corso di Studio, ovvero extra curriculare, in accordo alla normativa vigente.
2. Responsabile dell'organizzazione delle attività di tirocinio è il Coordinatore del CCS, che può delegare tale compito a un altro membro del Consiglio.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione dei tirocini sono fissate rispettivamente in apposito regolamento di Ateneo e nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 22 – Calendario accademico

1. Le attività didattiche si svolgono coerentemente al quadro generale definito dal calendario accademico unico, approvato dal Senato Accademico. Nell'ambito del quadro generale, i dipartimenti definiscono le

modalità di organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio afferenti al dipartimento, deliberando il proprio calendario accademico dipartimentale.

2. Nel calendario accademico unico sono indicate le date di inizio e di fine delle lezioni, nonché la sospensione delle medesime, le date e la durata delle sessioni di verifica del profitto.

3. Al fine di prevedere una tempistica omogenea per le attività dell'Ateneo, i singoli anni di corso sono di norma articolati in due periodi didattici, ciascuno non inferiore a dodici settimane effettive, intervallati da un periodo di esami.

4. Il numero annuale delle prove di verifica e la loro distribuzione sono stabiliti dai dipartimenti nel proprio calendario accademico per un totale di almeno cinque appelli, aperti a tutti, e di almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso; numero e finestre degli appelli straordinari sono a discrezione dei dipartimenti. Gli appelli straordinari per studenti fuori corso sono anche aperti agli studenti che hanno completato la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal proprio piano di studio.

5. In ciascun anno accademico sono previste almeno quattro sessioni delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio.

Art. 23 – Attività di orientamento in ingresso

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Ateneo sviluppa e promuove servizi specifici di informazione della propria offerta formativa e di orientamento per le persone potenzialmente interessate, d'intesa con i dipartimenti, i CCS, in collaborazione con istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

2. Per le finalità sopra esposte, l'Ateneo provvede, in particolare, a:

- organizzare attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, in collaborazione con le scuole stesse;
- predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi, l'articolazione dei corsi universitari, e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio; garantire informazioni accessibili anche a distanza, anche in collaborazione con le associazioni studentesche, e promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore, anche a coloro che sono privi di mezzi.

3. È responsabilità dei dipartimenti l'organizzazione:

- di eventuali attività formative facoltative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti; possono essere organizzate nell'ambito di iniziative d'Ateneo e in collaborazione con altri dipartimenti o con istituti di istruzione secondaria superiore;
- della verifica del possesso dell'adeguata preparazione iniziale;
- di eventuali attività formative dedicate a studenti ai quali sono attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per carenze nella preparazione iniziale.

Art. 24 – Supporto e tutorato, attività di orientamento in itinere e in uscita

1. L'Ateneo fornisce sostegno agli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), in modo da garantire loro pari opportunità di studio e di vita universitaria all'interno del Campus.

2. Sono organizzate iniziative per agevolare l'inserimento e l'accesso agli studi per gli studenti stranieri prevedendo, tra l'altro, corsi di lingua italiana, anche a distanza.

3. L'Ateneo promuove iniziative di tutoraggio rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze degli studenti, in modo da assisterli durante il percorso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. Tali attività di tutorato possono anche essere svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di studio o ai corsi di dottorato di ricerca.

4. Il tutoraggio può essere svolto anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali e prevede attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, anche sotto forma di corsi intensivi, per il superamento di ostacoli cognitivi che possono frapporsi al superamento delle prove di accertamento del profitto.
5. Il CCS definisce le azioni atte a massimizzare l'efficacia del servizio di tutorato del corso di studio. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del CCS, che può delegare per tale compito un altro membro del Consiglio.
6. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti è inoltre attribuito, tra gli afferenti al CCS, un docente tutor per l'orientamento in itinere, a cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi. I CCS definiscono le modalità di erogazione di questo servizio di supporto nell'ambito del corso di studio. L'attribuzione è effettuata dal Direttore del dipartimento su proposta dei Coordinatori dei CCS in modo da garantire una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori e ricercatori di ruolo. Da tali attività di tutorato sono esonerati il Rettore, i Prorettori e i Direttori di dipartimento; sono altresì esonerati, a loro richiesta, i Coordinatori dei CCS, dei dottorati di ricerca e i Direttori delle scuole di specializzazione.
7. I docenti tutor forniscono anche assistenza agli studenti stranieri, agli studenti con disabilità, BES e DSA e agli studenti con altre condizioni di necessità, quali gli studenti lavoratori o gli studenti con figli piccoli, i quali possono anche fruire dei servizi del polo d'infanzia dell'Ateneo.
8. Le attività di orientamento supportano studenti e laureati nelle scelte relative all'inserimento nel mondo del lavoro dopo il completamento degli studi. Per favorire la conoscenza delle opportunità lavorative che possano valorizzare le competenze acquisite dagli studenti, oltre alle attività di tirocinio, l'Ateneo promuove e favorisce contatti con aziende ed enti pubblici attraverso un servizio di Job Placement.

Art. 25 – Immatricolazioni, iscrizioni e riconoscimento di titoli stranieri

1. I criteri e i requisiti e le modalità per l'immatricolazione ai corsi di studio sono indicati nei bandi di ammissione pubblicati sul portale d'Ateneo.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo è disciplinata nel Regolamento Studenti.
3. Non è consentita l'iscrizione a un corso di studio per il conseguimento di un titolo universitario identico per nome, durata e classe a quello già posseduto, salvo che essa non sia approvata dal CCS, a seguito di motivata istanza.
4. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta in via amministrativa quando ciò sia contemplato da accordi governativi bilaterali o multilaterali oppure qualora siano verificate entrambe le condizioni che seguono:
 - a) dalla documentazione pervenuta, e in particolare dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio o dalle forme di riconoscimento stabilite da leggi e accordi, o dalla certificazione rilasciata da centri ENIC-NARIC in lingua italiana o inglese, quale ad esempio l'Attestato di Comparabilità del titolo estero rilasciato dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA), risulti che il titolo di studio predetto permette l'accesso, presso le università del paese di provenienza, al corso di studio corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Italia, ovvero, qualora tale corso non esista, a un corso di studio affine o appartenente a un'area disciplinare simile a quella cui appartiene il corso di studio italiano prescelto;
 - b) il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella di norma prevista dalle disposizioni in vigore ai fini dell'ammissione agli studi universitari in Italia.

Art. 26 – Piani di studio

1. Il piano di studio di ciascuno studente è composto da attività obbligatorie, da eventuali attività formative previste come opzionali e da attività scelte autonomamente, nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso.
2. In base al manifesto annuale degli studi, allo studente viene assegnato un piano di studio all'atto dell'immatricolazione, che può essere successivamente modificato in accordo a quanto previsto dal regolamento didattico del corso di studio.
3. Lo studente iscritto e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studio; le modifiche possono interessare le attività formative i cui CFU non siano stati ancora acquisiti.
4. I Consigli dei dipartimenti definiscono due finestre temporali per la modifica dei piani di studio. Le richieste di modifica saranno valutate in tempo utile per consentire la regolare frequenza delle lezioni.
5. Eventuali attività formative richieste come aggiuntive dallo studente e presenti nel piano di studio non sono obbligatorie; la relativa votazione non rientra nella media ponderata finale. I relativi CFU, ove effettivamente conseguiti sono registrati nella carriera dello studente che potrà richiederne il riconoscimento nell'ambito di altri percorsi formativi.

Art. 27 – Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti

1. Nell'ambito della programmazione didattica, tenuto conto delle disponibilità delle strutture di Ateneo, il dipartimento definisce l'orario delle attività didattiche relativo ai corsi di studio che vi afferiscono, garantendo l'assenza di sovrapposizioni di orario tra attività formative dello stesso anno di corso appartenenti allo stesso curriculum.
2. L'orario delle lezioni è predisposto con l'obiettivo di consentire un efficace impiego del tempo da parte degli studenti nelle attività di studio e in quelle diverse da queste. L'orario delle lezioni deve tener conto di quanto stabilito nel Regolamento Studenti.
3. I corsi che prevedono più di tre ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana.
4. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e di tutte le altre attività formative sono pubblicati a cura del dipartimento almeno due settimane prima dell'inizio delle lezioni.
5. Gli studenti hanno diritto di incontrare i docenti, eventualmente in modalità telematica, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea o di altri progetti didattici o lavori di ricerca concordati.
6. Il docente comunica l'orario di ricevimento da lui stabilito prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Il dipartimento cui afferisce si assicura che tali informazioni siano disponibili pubblicamente e definisce le modalità con le quali il docente può comunicare tempestivamente eventuali assenze per ragioni urgenti e impreviste.

Art. 28 – Iscrizione a singole attività formative

1. Coloro che sono in possesso di un titolo, italiano o straniero, riconosciuto idoneo all'ammissione possono presentare domanda di iscrizione a singole attività formative svolte in corsi di studio attivati presso l'Ateneo.
2. Il Regolamento Studenti specifica termini e modalità per l'iscrizione.
3. L'iscrizione è relativa ad un anno accademico ed è effettuata di norma prima dell'inizio del periodo didattico nel quale è erogata l'attività di interesse.

4. L'accettazione della domanda è di competenza del Consiglio di dipartimento, che valuta tra l'altro eventuali propedeuticità o competenze richieste per l'accesso e la disponibilità delle risorse didattiche a disposizione, anche in considerazione del numero di studenti frequentanti.
5. In un anno accademico ci si può iscrivere a singole attività formative per un massimo di 33 CFU; non è consentita l'iscrizione a singoli moduli previsti nelle attività formative.
6. Lo studente ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto per cinque appelli successivi alla frequenza dell'attività formativa.

Art. 29 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale

1. I corsi di studio prevedono, di norma, un percorso formativo in regime di impegno parziale.
2. Sulla base di quanto previsto nei regolamenti didattici dei corsi di studio, gli studenti all'atto dell'immatricolazione potranno optare per il regime:
 - a) di impegno a tempo pieno
 - b) di impegno a tempo parziale, di norma basato su un impegno medio annuo pari a 30 CFU.
3. La disciplina di dettaglio in ordine al regime di tempo parziale è contenuta nel Regolamento Studenti.

Art. 30 – Verifiche del profitto

1. Salvo eventuali convalide, i CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente mediante verifiche del profitto, nelle modalità e con i criteri descritti nella scheda informativa dell'insegnamento, ovvero nel regolamento didattico del corso di studio per le altre attività formative, quali ad esempio, tirocini didattici.
2. Le verifiche del profitto possono consistere in: esame orale o scritto, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove di laboratorio. Le modalità della verifica possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e devono essere identiche per tutti gli studenti, nel rispetto di quanto stabilito nella scheda dell'insegnamento.
3. Le verifiche del profitto possono prevedere anche prove svolte in gruppo, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere a oggetto la realizzazione di specifici progetti, assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione a esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione dei risultati di apprendimento attesi.
4. In casi eccezionali, laddove vicino allo studente sia presente un membro della commissione, il Coordinatore del CCS può autorizzare lo svolgimento delle verifiche del profitto tramite video-conferenza o altra forma telematica.
5. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.
6. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
7. Le prove orali sono aperte al pubblico e pubblica è l'attribuzione del voto finale della verifica del profitto.
8. Le prove possono comportare un'idoneità (idoneo/non idoneo) oppure una valutazione che deve essere espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento degli esami è 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode. Il verbale è redatto in modo elettronico sul sistema informatico d'Ateneo ed è firmato dal Presidente e da uno dei commissari.
9. Le attività formative che prevedono un giudizio d'idoneità non concorrono a formare la media di profitto conseguita dallo studente. Le tipologie di tali attività (TAF) non possono essere di base, caratterizzanti, o affini e integrative.

10. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto e non influisce sulla media della votazione finale. Essa è memorizzata nel sistema informatico ma non è inserita nella carriera dello studente, salvo che il medesimo non ne faccia espressa richiesta.
11. Non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato con esito positivo.
12. Lo studente ha il diritto di ricevere adeguate spiegazioni sulla valutazione delle prove e di tutti gli elaborati che abbiano contribuito alla valutazione del profitto.
13. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione, con il pagamento delle tasse e dei contributi e con gli obblighi di frequenza può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative che si riferiscano comunque a corsi conclusi, nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
14. Non è possibile sovrapporre i periodi di svolgimento delle lezioni con le attività di verifica del profitto, salvo quelle riservate a studenti fuori corso, alle quali possono partecipare anche agli studenti in corso che abbiano completato la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal proprio piano di studio.
15. Per ciascun periodo didattico, i calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono approvati dal CCS entro una settimana dall'inizio del periodo di erogazione delle lezioni. Le date degli appelli per le sessioni delle prove straordinarie sono approvate dal Consiglio di dipartimento entro 90 giorni dall'inizio delle sessioni medesime.
16. I calendari delle prove di cui al precedente comma sono definiti in modo da favorire il più possibile la partecipazione efficace degli studenti a tutti gli appelli previsti, anche in considerazione delle tipologie delle prove d'esame e di eventuali propedeuticità.
17. Per ogni insegnamento, la distanza tra la data di un appello e l'altro è di almeno due settimane. Il primo appello deve svolgersi non prima di una settimana dal termine delle lezioni relative a quell'insegnamento. Le date degli appelli d'esame per insegnamenti previsti nello stesso curriculum e nello stesso periodo (semestre e anno di corso) devono distare almeno due giorni.
18. Le date delle prove di accertamento del profitto, una volta che siano state rese pubbliche, non possono essere in alcun caso anticipate.
19. Nel caso in cui il calendario del dipartimento preveda per un corso di studio un numero di prove annuali maggiore del minimo previsto nel presente regolamento, il regolamento didattico del corso di studio può stabilire limitazioni alla facoltà dello studente di ripetere la prova di accertamento del profitto per la medesima attività formativa nel corso della stessa sessione di esami. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso.
20. Salvo diversa previsione del regolamento didattico del corso di studio, per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali attività seminariali e tirocini, la valutazione del profitto può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.
21. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Direttore del dipartimento.

Art. 31 – Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le commissioni sono nominate dal Coordinatore del CCS di cui l'insegnamento fa parte e sono composte, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice Etico di Ateneo, dal titolare dell'insegnamento, che la presiede, e da uno o più docenti afferenti alla stessa area disciplinare, ovvero docenti a contratto (anche su ore di esercitazioni o laboratorio) per la stessa attività formativa, ovvero da cultori della materia. In caso di indisponibilità del titolare dell'insegnamento, la commissione è presieduta da un docente di ruolo dell'area disciplinare di afferenza dell'insegnamento.
2. La commissione opera validamente con la presenza del presidente e di almeno un secondo componente, uno dei quali può anche partecipare in modalità telematica;

3. La valutazione del profitto deve essere riferita individualmente a ogni singolo studente e, nella determinazione del risultato da parte della commissione, la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
4. Il lavoro di accertamento del profitto può essere ripartito tra più sottocommissioni. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un membro per commissione sia un docente di ruolo o il titolare dell'insegnamento.
5. Nel caso di documentata indisponibilità del presidente della commissione, il Coordinatore del CCS provvede alla nomina di un sostituto.

Art. 32 – Nomina dei cultori della materia

1. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano la nomina dei cultori della materia, ai soli fini della partecipazione alle commissioni per le prove di accertamento del profitto o della prova finale, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la proposta di conferimento della nomina di cultore della materia dovrà essere presentata dal docente della disciplina nell'ambito della quale il cultore svolgerà la propria attività;
 - b) il candidato a cultore della materia dovrà essere in possesso della laurea magistrale (o titolo equivalente);
 - c) dal curriculum del candidato dovranno emergere specifiche competenze comprovate da titoli e pubblicazioni nella disciplina per cui è proposto.
2. La nomina a cultore della materia ha validità triennale.

Art. 33 – Prova finale

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto dell'ordinamento didattico.
2. Lo studente che abbia maturato tutti i CFU per come previsto dal successivo comma 7 del presente articolo può conseguire il titolo indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
3. La preparazione della prova finale prevede, di norma, la produzione di un elaborato scritto, chiamato tesi, che si effettua sotto il controllo di un docente relatore, al quale possono essere affiancati ulteriori relatori o correlatori, non necessariamente docenti.
4. Il regolamento didattico del corso di studio determina i casi in cui la tesi è redatta in lingua straniera.
5. La prova finale è pubblica; deve essere discussa e valutata da un'apposita commissione.
6. Il regolamento didattico del corso di studio dispone i termini e le modalità per l'attribuzione delle tesi e la scelta dei relatori.
7. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i CFU previsti dal proprio piano di studio, tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
8. La tesi di laurea deve essere presentata dal candidato agli uffici amministrativi entro il termine stabilito da ciascuna struttura didattica competente, comunque non oltre una settimana prima della prova finale. La stessa è presentata dal candidato con modalità elettroniche.
9. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il sistema bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione in aggiunta a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere.
10. Fermo restando che la data di conferimento del titolo è quella della discussione della prova finale prevista, su proposta del CCS il dipartimento può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali.

11. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione finale nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Direttore di dipartimento.
12. La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimali. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.
13. Le modalità di calcolo del voto finale sono fissate nel regolamento didattico del corso di studio attribuendo un punteggio base determinato dai voti degli esami e da un punteggio aggiuntivo che tiene conto dell'esposizione e dell'eventuale discussione svolta nell'ambito della prova finale e di eventuali ulteriori contributi (ad esempio per tenere conto della regolarità degli studi o delle esperienze di mobilità internazionale). Di norma il punteggio base è determinato dalla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività formative che prevedono un voto, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività formativa ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere modalità alternative per il calcolo del punteggio base.

Art. 34 – Commissioni della prova finale

1. Le commissioni per la valutazione della prova finale e per l'eventuale proclamazione pubblica, ove distinta da essa, sono nominate dal Direttore di dipartimento, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice Etico di Ateneo; in ogni sessione per la prova finale, ove necessario, possono essere nominate più commissioni.
2. Le commissioni della prova finale per la laurea e la laurea magistrale anche a ciclo unico sono composte da almeno cinque membri, di cui almeno tre sono professori o ricercatori afferenti al dipartimento di riferimento del corso di studio o a dipartimenti associati e almeno tre sono docenti responsabili di attività formative previste dal corso di studio.
3. Per ogni studente laureando, salvo giustificato impedimento, almeno uno dei relatori è membro di diritto della commissione.
4. Il presidente di commissione per la valutazione della prova finale è il Direttore di dipartimento o il Coordinatore del CCS o, in assenza, un professore di prima fascia o, in assenza, un professore di seconda fascia o, in assenza, un professore aggregato. Al presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti dal regolamento didattico del corso di studio.
5. Il verbale è redatto con modalità informatizzate ed è firmato digitalmente dal presidente della commissione.

Art. 35 – Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. L'Università applica le disposizioni generali, comunitarie e nazionali sull'ammissione agli studi universitari dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dalle autorità ministeriali.
2. Ove il titolo accademico straniero di cui si chiede il riconoscimento sia contemplato da specifici accordi internazionali che prevedano l'equiparazione dei titoli dei due paesi dichiarata in via amministrativa, l'Università procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed emanazione del decreto rettorale di riconoscimento.

3. In tutti i casi in cui non ricorra l'ipotesi di cui al precedente comma, il riconoscimento è effettuato dall'Università attraverso la valutazione dei programmi dettagliati inerenti le singole attività di cui si chiede il riconoscimento.
4. Sulle istanze di riconoscimento relative ad un corso di studio, delibera il Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso, su proposta del CCS, sentiti i Dipartimenti competenti sui SSD di base o caratterizzanti del corso.

Art. 36 – Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. L'Università della Calabria favorisce le esperienze di studio in ambito internazionale per i propri studenti, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei Corsi di studio, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti di scambio con università straniere che possono prevedere anche il conseguimento del titolo doppio, multiplo, o congiunto.
2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi. Agli studenti selezionati possono essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
3. I programmi di scambio e di mobilità prevedono che gli studenti svolgano parte del proprio percorso formativo presso università, enti ed istituzioni al di fuori del territorio nazionale, anche per la preparazione della tesi e per attività di tirocinio.
4. A tutti i fini del presente regolamento un Credito Formativo Universitario (CFU) è uguale a un credito del sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS).
5. L'organizzazione e la gestione dei periodi di mobilità, la gestione degli accordi, la documentazione e le procedure per il riconoscimento dei periodi all'estero sono stabiliti dal Regolamento sulla Mobilità Internazionale.
6. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste dal proprio piano di studi nello stesso periodo. Previa delibera del CCS, potrà essere concesso l'esonero da vincoli di propedeuticità.
7. L'Università della Calabria mette a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offre supporto organizzativo e logistico agli scambi.
8. L'Ateneo si impegna a promuovere attività per superare le difficoltà che ostacolano il regolare svolgimento degli studi degli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano e altre iniziative di mediazione culturale e di sostegno.

Art. 37 – Tasse, esoneri e sanzioni amministrative

1. Gli importi delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione a un corso di studio, le esenzioni e le eventuali sanzioni amministrative sono normati secondo quanto stabilito nello specifico Regolamento Tasse, Esoneri e Contributi.
2. Il succitato regolamento contiene altresì indicazioni concernenti esoneri, sanzioni amministrative, eventuali norme specifiche per gli studenti stranieri.
3. Lo studente che non sia in regola con l'iscrizione non può compiere alcun atto di carriera.

Art. 38 – Trasferimenti ad altre Università

1. Le modalità per il trasferimento ad altra università sono descritte nel Regolamento Studenti.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra sede universitaria, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

Art. 39 – Sospensione e interruzione degli studi

1. Lo studente sospende gli studi nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e non oltre la durata normale del corso cui intende iscriversi. Al termine della sospensione, lo studente riprende la propria carriera universitaria esattamente come se la sospensione non fosse avvenuta.
2. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.
3. Lo studente iscritto a un corso di studio ha facoltà di chiedere la sospensione nelle ulteriori ipotesi specificate nel Regolamento Studenti.
4. Lo studente che, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, non rinnova l'iscrizione interrompe gli studi. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera. Il Regolamento Studenti specifica modalità e termini per la ripresa degli studi.

Art. 40 – Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente

1. Lo studente può fare domanda di rinuncia agli studi secondo le modalità specificate nel Regolamento Studenti.
2. Si decade dalla qualità di studente se non si sostiene alcun esame o verifica del profitto per otto anni consecutivi, a eccezione di chi, avendo superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, debba solo sostenere l'esame finale di laurea. Il provvedimento di decadenza è adottato alla fine dell'ottavo anno solare a partire dall'anno in cui è stato sostenuto l'ultimo esame ovvero, nel caso in cui non sia mai stato sostenuto alcun esame, a partire dall'anno solare in cui lo studente si è iscritto per la prima volta all'Università della Calabria.
3. I periodi di sospensione non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza.
4. Lo studente che sia decaduto o che abbia rinunciato agli studi può chiedere il riconoscimento della precedente carriera con le modalità specificate nel Regolamento Studenti.

Art. 41 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla riservatezza dei dati personali e all'accesso agli atti amministrativi, l'Università della Calabria assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica.
2. La diffusione di tali conoscenze è promossa, in accordo con il Piano di Comunicazione d'Ateneo, con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, anche attraverso i canali *social* ufficiali dell'Ateneo, in modo da raggiungere più efficacemente tutti gli interessati.

Art. 42 – Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Eventuali modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sono emanate con decreto rettorale, previa approvazione del Ministero.
2. La data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici e delle loro modifiche è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Il Regolamento Didattico di Ateneo è pubblicato sul portale di Ateneo.